

# RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI SOMAGLIA

(ART. 34, comma 20 Legge 221 del 17/12/2012)

## Premessa

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n° 221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

## Quadro normativo e definizione di servizio pubblico locale.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost. 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda, e spesso contraddittoria, evoluzione, fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale numero 199 del 20 luglio 2012 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011. In linea generale, il citato articolo 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea) imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento l'ente locale interessato avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di

esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

Attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa in parola, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza al fine di normare la materia dei servizi pubblici locali rimasta priva di una disciplina nazionale di carattere generale. E' intervenuto, pertanto, il legislatore dapprima con i decreti legge n. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012 e n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 e infine con la legge di stabilità del 2013 (legge n. 147/2013), riprendendo i principi dell'ordinamento europeo che, nel frattempo, era diventato direttamente applicabile nel sistema italiano.

L'elemento di novità della disciplina in esame è contenuto nell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012 che stabiliscono: *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente locale deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'art. 106 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea del 2008 il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

1. gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'art. 125 “Servizi in economia”, qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
2. affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, con procedura di gara di cui al d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (cd. gara a doppio oggetto);

3. affidamento cd. in house providing ad un soggetto giuridicamente distinto su cui l'Ente esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.

Ciò premesso

Con la presente relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal dettato normativo, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutti i servizi erogati dal'Ente al fine di dare attuazione, se del caso, a quanto previsto dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del citato D.L. 179/2012.

Da tale ricognizione è scaturito il quadro seguente con riferimento al 31 dicembre 2013.

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>Modalità di affidamento</b>	<b>Scadenza affidamento</b>	<b>Note</b>	<b>Eventuali compensazioni economiche</b>
Servizio di Gestione Impianti sportivi comunali	Per alcuni dialogo competitivo esperito a seguito di procedura ad evidenza pubblica deserta. Per altri (campi di calcio) convenzione con associazioni sportive del territorio.	Marzo 2016 (dal 1.4.2006)  Per i campi di calcio novembre 2016	Servizio Pubblico locale privo di rilevanza economica.	Il contratto prevede che il gestore corrisponda un canone annuale al Comune calcolato nella misura del 15% sui ricavi della stagione sportiva oltre ad un contributo fisso x utenze: nel 2013 € 4.059,30 per canone +2.500,00 per utenze);  Per i campi di calcio: Il Comune eroga un contributo annuale di massimo 1.500,00€ in caso di squilibrio tra costi e ricavi
Servizio ristorazione scolastica	Procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs.	Agosto 2016 ( dal 1.9.2013)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza	Valore appalto € 553.444,65 oltre Iva

	n. 163/2006		economica.	
Servizio di trasporto scolastico	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006	Giugno 2015 ( dal 5.9.2013)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.	Valore appalto € 140.942,72 oltre Iva
Servizi sociali	Affidamento ad azienda speciale consortile pubblica con contratto di servizio	Fino al 2016.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica..	
Servizi bibliotecari	In parte amministrazione diretta e in parte mediante protocollo d'Intesa con la Provincia	Annuale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.	
Servizio di gestione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione	Affidamento mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 (mancata adesione alla convenzione Consip per esaurimento della disponibilità della stessa)	30 settembre 2015	<b>Servizio pubblico locale con rilevanza economica.</b>	Importo contratto € 38.505,00 oltre iva
Servizio di gestione dei servizi cimiteriali	Procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. n. 163/2006	31 marzo 2015	<b>Servizio pubblico locale con rilevanza economica.</b>	Importo del contratto 7.042 annui (oltre iva)
Servizio di gestione degli eventi culturali	In parte accordi con associazioni del territorio e in	Annuali	Servizio pubblico locale privo di	

e di pubblico spettacolo	parte amministrazione diretta		rilevanza economica.	
Servizio idrico integrato: servizio a rete funzioni di organizzazione esercitate tramite ATO	Soggetto gestore: Società Acqua Lodigiana s.r.l.	Dato non disponibile	<b>Servizio pubblico locale a rilevanza economica.</b>	
Servizio di illuminazione votiva	Procedura negoziata (art.125 d.lgs. n. 163/2006) preceduta da avviso di manifestazione di interesse	31.12.2015	<b>Servizio pubblico locale a rilevanza economica</b>	Importo contratto € 54.412,75
Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani	Procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. n. 163/2006	31.12.2014	<b>Servizio pubblico locale a rilevanza economica</b>	Importo contratto € 2.175.361,00

Da quanto sopra si evince che gli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali con rilevanza economica del comune di Somaglia sono conformi ai dettami della normativa europea; pertanto, non si rendono necessari interventi di adeguamento, né in relazione alle modalità di affidamento, né in relazione alla scadenza con la conseguenza che essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio.